

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita da GUERZONI Gian Franco la Fondazione denominata
"FONDAZIONE ARCHIVIO FRANCO GUERZONI E.T.S.".

Articolo 2 - FINALITÀ

La fondazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale:

- * la tutela e la valorizzazione nel tempo del patrimonio artistico e del lavoro riconducibile all'Artista Fondatore;
- * la creazione di un archivio di opere delle arti visive edite ed inedite, finalizzato alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'attività artistica e delle opere dell'Artista Fondatore;
- * la creazione di un Comitato Scientifico quale organo autenticatore delle opere dell'Artista Fondatore;
- * la gestione dei diritti d'autore patrimoniali sulle opere edite e di futura creazione dell'Artista Fondatore;
- * la diffusione e fruizione delle opere edite e di futura creazione dell'Artista Fondatore per fini culturali in Italia e nel mondo;
- * il perseguimento di attività culturali pubbliche e private che, anche dopo la morte dell'Artista Fondatore, preservino e valorizzino la memoria imperitura della vita e delle attività del medesimo;
- * la redazione di pubblicazioni dirette a garantire l'aggiornamento e la qualità dei lavori dell'Artista Fondatore;
- * il monitoraggio dei passaggi in asta delle opere realizzate dal Fondatore al fine di preservarne il valore;
- * l'attuazione di iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociali - in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con il proprio atto costitutivo e statuto - mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale nelle varie forme consentite e richieste dall'articolo 4 del richiamato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Riforma del Terzo Settore.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 (due) vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera f) CTS];
- formazione universitaria e post-universitaria [art. 5, comma 1, lettera g) CTS];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art. 5, comma 1, lettera i) CTS].

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria e gratuita, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le attività da svolgere per conto dei comitati, al fine di realizzare gli scopi e le finalità, saranno decise discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione su base annuale.

Articolo 4 - SEDE

La fondazione ha sede nel Comune di MODENA (MO).

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede nell'ambito del Comune della sede della fondazione medesima e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o dal legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2114.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato della fondazione.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

SEZIONE II - LAVORO E VOLONTARIATO

Articolo 8 - LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i lavoratori degli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Gli Enti del Terzo Settore danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Articolo 9 - VOLONTARIATO

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal benefi-

ciario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

SEZIONE III - IL PATRIMONIO

Articolo 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito:

* dal fondo di dotazione del valore di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero), formato dai versamenti effettuati dal Fondatore in sede di istituzione nonché dal conferimento di numero 3 (tre) opere pittoriche dell'Artista;

- dai beni di titolarità della fondazione;
- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 (tre) per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 (due).

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 30.000 (trentamila).

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La fondazione riconosciuta come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 11 - RACCOLTA FONDI

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatore, volontari, lavoratori dipendenti, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Ente.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, al fondatore, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 14 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Francesco
Alessandro
Giorgio Costante Scondog
Adelquino

Federico Alessandro
Lea Stromboli Gredin

Giulia Motti

SEZIONE IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 15 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (ove sussistano i presupposti);
- il Comitato Scientifico.

Sono Uffici della Fondazione, ove nominati:

- il Direttore Generale;
- la Segreteria Amministrativa.

Articolo 16 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

All'Organo Amministrativo è attribuita l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria della Fondazione, da eseguirsi con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La fondazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di cinque, persone fisiche e non giuridiche.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni, o per il tempo determinato all'atto della nomina.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere nominati ove abbiano espressamente dichiarato l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità o decadenza, ivi incluse quelle di cui all'art. 2382 c.c., e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in conformità alle inderogabili norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore e del Codice Civile.

La rappresentanza organica della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico o agli Amministratori, i quali, in relazione ai poteri conferiti, potranno rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti e per operazioni bancarie.

Competenze dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo decide in materia di gestione economico e finanziaria, in particolare:

- sullo sfruttamento dei diritti d'autore patrimoniali delle opere edite e di futura realizzazione dell'Artista Fondatore;
- sulla contabilità;
- sulla cessione dei diritti patrimoniali d'autore e le licenze per l'utilizzo e lo sfruttamento delle opere edite e di futura realizzazione dell'Artista Fondatore;
- sulla sostenibilità economica dei progetti culturali proposti dal Comitato Scientifico;
- sulla predisposizione di programmi ed obiettivi della Fondazione;
- sull'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- sulla predisposizione del bilancio di esercizio;
- sull'individuazione di dipartimenti operativi ovvero altri settori di attività della Fondazione;
- sulla nomina del Direttore Generale e della Segreteria Amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Giuseppe D'Amico
Alessandra Fieschi
Giorgio Costante Scandola
Adriano
Federico Alessandra
Lisa Stefania Cipriani
Giulia Monti

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel presente articolo. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nomina

La nomina degli amministratori spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione d'ufficio e dimostrate, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha un diritto di voto e il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione in sede di votazione, non raggiunga una maggioranza o il quorum, il Presidente Consiglio di Amministrazione potrà esprimere numero due voti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, il quale è nominato a maggioranza dei presenti all'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' attribuita espressamente la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo il "luogo fisico" di svolgimento della riunione; è quindi consentito agli aventi diritto, di partecipare alla riunione da remoto o avvalendosi anche di mezzi di telecomunicazione.

Agli amministratori è concessa altresì la facoltà di svolgimento della riunione in modalità "mista", con facoltà degli aventi diritto d'intervenire a loro scelta, sia in presenza nel luogo ove è stato convocato il Consiglio di Amministrazione sia mediante mezzi di telecomunicazione o di conferenza telefonica.

Nell'avviso di convocazione deve quindi prevedersi la possibilità di svolgimento dei lavori - anche totalmente - in video conferenza, precisandone le modalità, la piattaforma (o le piattaforme) informatiche o di telecomunicazione da utilizzarsi, e l'orario di collegamento, purchè:

- * siano assicurati la contestualità del procedimento decisionale, il rispetto del metodo collegiale ed il diritto d'informazione;
- * sia possibile verificare l'identità degli intervenuti e l'espressione del diritto di voto;
- * sia garantita la possibilità di discussione dei punti all'ordine del giorno.

E' dunque consentita la redazione del relativo verbale dell'adunanza in un momento successivo allo svolgimento della medesima, purchè sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario; in alternativa esso potrà essere sottoscritto dal solo Notaio ove il verbale rivesta forma pubblica.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato fra i componenti del Consiglio medesimo.

Il Presidente, rappresentando il Consiglio di Amministrazione, quale organo avente la gestione dell'Ente e la rappresentanza dello stesso di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, rappresentando il Consiglio di Amministrazione, quale organo avente la gestione dell'Ente e la rappresentanza dello stesso, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e/o altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Ente.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione può sostituire esclusivamente con funzione vicaria il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, senza che sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dal fondatore all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

E' possibile assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi, nel rispetto delle inderogabili normative in materia di Enti del Terzo Settore e del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione le-

gale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Al revisore legale spetta:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare verifiche periodiche di cassa;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere e le proprie osservazioni in merito ai bilanci ed ai rendiconti.

Articolo 19 - COMITATO SCIENTIFICO

La fondazione può essere dotata di un Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente della Fondazione, i cui membri sono nominati in sede di atto costitutivo o successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun membro del Comitato ha un diritto di voto e il Comitato delibera a maggioranza assoluta.

Il Comitato Scientifico sarà competente:

- a) nella gestione dell'aspetto curatoriale-artistico dell'archivio delle opere d'arte edite e di futura realizzazione dell'Artista Fondatore;
- b) nell'assicurare che l'attività dell'archivio venga finalizzata alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione di tutte le opere, dell'attività e della vita artistica dell'Artista Fondatore;
- c) nella diffusione e nella fruizione delle opere dell'Artista Fondatore per fini educativi in Italia e nel mondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la realizzazione di programmi artistici da voler realizzare nell'anno solare);
- d) nella redazione delle autentiche delle opere dell'Artista Fondatore.

I membri del Comitato Scientifico sono sempre revocabili, anche senza giusta causa, con potere di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - RISOLUZIONE DEI CONTRASTI

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione in sede di votazione, non raggiunga una maggioranza o il quorum, al fine di comporre la risoluzione del contrasto generatosi al suo interno, la decisione definitiva sarà assunta secondo le seguenti modalità:

- a) in ordine alle decisioni relative alla gestione economica e finanziaria delle cessioni dei diritti d'autore patrimoniali delle opere edite e di futura realizzazione del Fondatore, qualora non si raggiunga la maggioranza o il *quorum*, la decisione finale spetterà insindacabilmente a GUERZONI Gian Franco, e alla morte dell'Artista, al Presidente del Comitato Scientifico in carica;

- b) in ordine alle decisioni relative:

- * alla gestione economica e finanziaria dei diritti d'autore patrimoniali delle opere edite di futura creazione dell'Artista,
- * alla gestione economica, finanziaria dell'archivio e della sua contabilità,
- * le licenze per l'utilizzo e lo sfruttamento dell'opere dell'artista,
- * la sostenibilità economica del progetto culturale proposto dal Comitato Scientifico,

qualora il medesimo comitato non raggiunga la maggioranza o il quorum, la controversia sarà risolta da un Collegio composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al momento in carica e da numero 2 (due) professionisti - competenti in base alla materia del contrasto individuati dal Consiglio di Amministrazione, con decisione assunta ad insindacabile giudizio del Collegio, a maggioranza dei membri.

Articolo 21 - RESPONSABILITA'

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei partecipanti e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

SEZIONE V - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 22 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'organo amministrativo per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (ducentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 24 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E

LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile, in caso di insufficienza patrimoniale ovvero in caso di perimento totale del patrimonio artistico.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo specifica indicazione del Fondatore contenuta nell'atto istitutivo o documento separato, comunque acquisito agli atti della Fondazione.

Articolo 26 - ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 27 - MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO E ALLO STATUTO

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 28 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile.